

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
Dott. FRANCESCO GAMBINI
Dott. BARBARA BARTOLINI
Via Dalmazia, 6 - 10121
Tel. 561890-5601

Repertorio n° 23938 Fascicolo n° 11242

ASSOCIAZIONE



COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

Registrato a Pisa

Repubblica Italiana

il 2-6-1988
N° 1629

L'anno Millenovecentottantotto (1988) e questo giorno 16 (sedici) del

P. 2000

mele di Maggio in Pisa, in una sala della Scuola Superiore di Studi

IL DIRETTORE

Universitari e di Perfezionamento "S. Anna" Via Carducci n° 40.

fto Jenero

Avanti di me Dott. Francesco Gambini Notaro in Pisa ed iscritto

al Collegio Notarile di Pisa, senza assistenza di testimoni per avervi i

Comparenti, concordemente fra loro, e con il mio consenso rinunziato,

sono comparsi i Signori:

- Prof. ALFREDO MASSART nato a Pisa il 9 Aprile 1941 ed ivi

domiciliato Piazza d'Ancona n° 5; professore universitario, cittadino

italiano;

- Prof. LORVELLEC LOUIS ALAIN JOSEPH nato a Plouguernevel

(Francia) il 22 Febbraio 1946, domiciliato a Pisa Via Carducci n° 40,

professore universitario, cittadino francese che dichiara di conoscere

la lingua italiana;

- Prof. ANTONIO CARROZZA nato a Santa Croce sull'Arno il 9

Aprile 1922 e domiciliato a Pisa Via Antonio Pisano n° 19, professore

universitario, cittadino italiano;

- Prof. AGUSTIN LUNA SERRANO nato a Cuspe (Spagna) il giorno 11

Marzo 1935 e domiciliato a Pisa Via Carducci n° 40, professore

universitario, cittadino spagnolo che dichiara di conoscere la lingua

italiana;

- Prof. NGARIMADEN HOUEINGAR nato a Ter. Tandjile il 24

	<p>Aprile 1955 e domiciliato a Pisa Via Carducci n° 40, professore</p>	Vi
	<p>universitario, cittadino ciadiano, che dichiara di conoscere la lingua</p>	L'
	<p>italiana;</p>	de
	<p>- Prof. LUIGI COSTATO nato a Modena il 17 Ottobre 1934 e</p>	to
	<p>domiciliato a Rovigo Via Ricchieri n° 21, professore universitario,</p>	Di
	<p>cittadino italiano;</p>	II)
	<p>- Prof. RICARDO ZELEDON ZELEDON nato a San Josè di Costa</p>	e
	<p>Rica il 26 Luglio 1951 e domiciliato a Pisa Via Carducci n° 40,</p>	om
	<p>professore universitario, cittadino costarricense che dichiara di</p>	III)
	<p>conoscere l'italiano;</p>	car
	<p>- Prof. JACQUES BERNARD DAVID nato a Bourges il 21 Ottobre</p>	Pre
	<p>1937 e domiciliato a Pisa Via Carducci n° 40, professore universi</p>	Seg
	<p>tario, cittadino francese, che dichiara di conoscere la lingua italiana;</p>	Res
	<p>- Prof. GUILLERMO VAZQUIZ ALFANO nato a Morelia, Michocan</p>	I C
	<p>(Messico) il 23 Marzo 1929 e domiciliato a Pisa Via Carducci n° 40,</p>	re u
	<p>professore universitario, cittadino messicano che dichiara di conosce-</p>	re a
	<p>re la lingua italiana.</p>	IV)
	<p>Comparenti della cui identità personale io Notaro sono certo, i</p>	dolla
	<p>quali mi richiedono di ricevere il presente atto, con il quale conven-</p>	V) -
	<p>gono quanto segue:</p>	della
	<p>I) - I Comparenti dichiarano di costituire, come costituiscono, una</p>	da p
	<p>associazione denominata "UNIONE MONDIALE DEGLI AGRARISTI</p>	ed in
	<p>UNIVERSITARI (per il Diritto Agrario ed il Diritto dell'Alimentazio-</p>	a que
	<p>ne)" con sede in Pisa, presso la Cattedra di Diritto Agrario della</p>	inter
	<p>Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna,</p>	

Via Carducci n° 40.

L'Associazione si propone di promuovere a livello mondiale lo studio del Diritto Agrario e delle materie affini ed il profondo rafforzamento dell'amicizia e dello spirito di collaborazione tra gli Specialisti di Diritto Agrario.

II) - L'Associazione è retta dallo Statuto che, firmato dai Componenti e da me Notaro si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per volontà dei Componenti che lo approvano.


III) - I Componenti ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, eleggono alla carica di Presidente il Sig. Prof. Antonio Carrozza a quella di Vice-Presidente il Sig. Prof. Louis Alain Joseph Lorvellec, a quella di Segretario Generale il Sig. Prof. Alfredo Massart ed a quella di Responsabile Scientifico il Sig. Prof. Agustin Luna Serrano.

I Componenti dichiarano che il Prof. Juan Josè Sanz Jarque, professore universitario dell'Università di Madrid, impossibilitato a partecipare a questa riunione, ha dichiarato la sua piena adesione.

IV) - La quota associativa per il primo anno viene determinata in dollari U.S.A. 100 pari a Lire 125.000 circa.

V) - Le spese del presente atto e relative consequenziali sono a carico della Associazione.

E richiesto io Notaro ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia con mezzi meccanici consentiti dalla legge ed in parte di mio pugno su due fogli occupati per pagine quattro fino a questo punto; è stato da me Notaro letto ai Componenti che da me interpellati lo hanno approvato e dichiarato conforme alla loro



volontà e quindi è stato sottoscritto e firmato al margine dai

Componenti e da me Notaro.

F.to Prof. Alfredo Massart

" Prof. Ngarimaden Houdeingar

" Pr. Luigi Costato

" Pr. Jacques David

" Prof. Antonio Carrozza

" Guillermo Vazquiz Alfano

" Agustin Luna Serrano

" Prof. Ricardo Zeledon Zeledon

" Louis Alain Joseph Lorvellec

" Dott. Francesco Gambini Notaro

SEGUE ALLEGATO "A"

UN

Art. 1)

all'attivi

di inseg

promuov

delle ma

L'Unione

rafforza

specialis

La sede

della Scu

Anna di F

Art. 2)

denomin

dualmen

comprov

Istituto

solo crit

religiosa

E' fatto

altra ass

Art. 3)

UNIONE MONDIALE DEGLI AGRARISTI UNIVERSITARI

(per il Diritto Agrario e il Diritto dell'Alimentazione)

STATUTO

I - OGGETTO

Art. 1) - I docenti ed i ricercatori universitari che si dedicano all'attività di ricerca e allo sviluppo del Diritto agrario presso Istituti di insegnamento superiore o equiparati, si uniscono allo scopo di promuovere a livello mondiale lo studio della loro disciplina nonché delle materie affini.

L'Unione si prefigge altresì come scopo fondamentale il profondo rafforzamento dell'amicizia e dello spirito di collaborazione tra gli specialisti di Diritto Agrario.

La sede dell'Unione è in Pisa, presso la Cattedra di Diritto Agrario della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna di Pisa, Via Carducci n° 40.

Art. 2) - L'Unione Mondiale degli Agraristi Universitari, in seguito denominata l'Unione, è costituita da persone fisiche aderenti individualmente e liberamente dietro presentazione della documentazione comprovante la qualifica di docente o di ricercatore presso un Istituto di insegnamento superiore. L'Unione prende in esame questo solo criterio, ad esclusione di ogni altra considerazione ideologica, religiosa o politica.

E' fatto divieto all'Unione o alle sue Sezioni di aderire a qualsivoglia altra associazione o ente, qualunque ne sia l'oggetto.

Art. 3) - L'Unione ha lo scopo di contribuire, attraverso lo sviluppo



scientifico e la comparazione dei sistemi giuridici, alla promozione di attività di produzione agricola, al fine di assicurare in ogni Paese il soddisfacimento dei bisogni alimentari e il benessere della popolazione.

Art. 4) - Per raggiungere i suoi scopi, l'Unione sviluppa un'attività scientifica di organizzazione di convegni, incontri, dibattiti e seminari.

Essa coordina le ricerche di carattere internazionale destinate ad approfondire la comparazione tra sistemi giuridici relativi ai settori agrario, rurale ed agro-alimentare.

Essa assicura, a richiesta di organismi nazionali o internazionali, ogni tipo di ricerca e di attività di consulenza nel settore del diritto agrario, rurale e agro-alimentare.

Essa sostiene ogni attività nazionale o internazionale, individuale o di gruppo, che ritenga rivolta ad assicurare lo sviluppo del diritto agrario, rurale o agro-alimentare.

II - CONDIZIONE PER L'AMMISSIONE DEI SOCI

Art. 5) - Sono ammesse come soci tutte le persone fisiche che rivestano la qualità di docente universitario o di ricercatore, attestata dall'Ente di appartenenza.

La domanda di ammissione deve essere rivolta al Presidente dell'Unione, corredata della documentazione comprovante tali qualità.

In via eccezionale il Consiglio di direzione può autorizzare l'ammissione di una persona impossibilitata alla produzione della prescritta documentazione.

Art. 6) - Sulle domande di ammissione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente, decide il Consiglio di direzione dell'Unione.

Con delibera all'unanimità del Consiglio di direzione possono essere ammessi come soci onorari, senza diritto di voto in assemblea, Enti che si siano particolarmente distinti nell'attività di diffusione e sviluppo del diritto agrario.

Art. 7) - I soci sono tenuti a pagare la quota associativa nell'ammontare stabilito di anno in anno dal Consiglio di direzione entro il mese di Giugno di ogni anno.

Il Consiglio di direzione può esonerare totalmente o parzialmente dall'obbligo del pagamento della quota associativa il socio che ne faccia motivata richiesta.


In caso di mancato pagamento per due anni della suddetta quota e decorsi 90 giorni dalla messa in mora, decade dalla posizione di socio.

III - ORGANI DELL'UNIONE

A) ASSEMBLEA GENERALE

Art. 8) - L'Assemblea Generale ordinaria è convocata dal Consiglio di direzione almeno una volta ogni due anni con lettera spedita agli associati almeno sessanta giorni prima dell'adunanza. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia per la prima che per la seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare.

Ogni assemblea ordinaria stabilisce il luogo della riunione successiva, evitando che due assemblee successive possano tenersi nello stesso



Paese.

Il Presidente presenta una relazione sull'attività dell'Unione all'Assemblea generale ordinaria, che approva il rendiconto finanziario presentato da un rappresentante del Consiglio di direzione.

Essa delibera su ogni punto iscritto all'ordine del giorno, sia ad iniziativa del Consiglio di direzione che del Consiglio scientifico che di un quinto dei Soci che ne abbia fatta richiesta al Presidente dell'Unione con sufficiente anticipo.

L'Assemblea generale ordinaria può deliberare di includere nuovi punti al proprio ordine del giorno con la maggioranza di tre quarti dei voti dei presenti.

L'Assemblea generale ordinaria procede alla elezione delle varie cariche sociali in conformità dello Statuto.

Le candidature, in ogni caso individuali, possono essere presentate fino all'apertura dell'Assemblea. La votazione è segreta qualora venga richiesta da uno dei presenti.

Art. 9) - L'Assemblea generale straordinaria può essere convocata con le stesse modalità di quella ordinaria ad iniziativa del Presidente dell'Unione o in seguito alla richiesta di almeno un quarto dei soci.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea generale straordinaria in prima convocazione devono essere presenti o rappresentati almeno la metà dei membri dell'Unione, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei membri presenti.

L'Assemblea generale straordinaria provvede alla modifica dello Statuto dell'Unione e decide del suo scioglimento.

La lettera di convocazione deve indicare il testo della modifica proposta e deve essere spedita almeno due mesi prima della data della riunione.

Art. 10) - Nelle Assemblee generali, ogni socio in regola con il pagamento della quota sociale dispone di un voto.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta; ogni socio non può avere più di cinque deleghe.

B) CONSIGLIO DI DIREZIONE

Art. 11) - L'Assemblea generale ordinaria elegge un Consiglio di direzione composto di quindici membri. Ad ogni Assemblea generale si procede al rinnovo di un terzo del Consiglio di direzione.


La prima Assemblea generale dell'Unione nomina quindici membri; nel corso della seconda e terza assemblea, si procede, per estrazione a sorte, alla individuazione dei membri che vengono a scadere. A partire dalla quarta assemblea generale decadono, di volta in volta, i cinque membri con maggiore anzianità di carica.

I membri del Consiglio di direzione sono rieleggibili ma non possono ricevere più di tre mandati successivi.

Art. 12) Il Consiglio di direzione dispone del potere di gestione del patrimonio dell'Unione e può stipulare ogni tipo di accordo inerente agli scopi statuari.

Il patrimonio è costituito, oltre che dalle quote di ammissione sociali, da tutte le somme, contributi e liberalità erogate da Enti pubblici e/o privati.

Art. 13) - Il Consiglio di direzione, previo parere conforme del



Comitato Scientifico:

- decide in ordine alle modalità di svolgimento dei convegni ed al coordinamento delle ricerche;

- autorizza il Presidente a stipulare ogni convenzione di ricerca o di consulenza di cui all'art. 4;

- decide circa l'erogazione di mezzi in forma individuale o collettiva a favore di iniziative che ritenga idonee ad assicurare lo sviluppo del diritto agrario, rurale e agro-alimentare.

14) - Il Consiglio di direzione è validamente costituito con la presenza di almeno otto membri, compreso il Presidente. Non è ammessa rappresentanza.

Il Consiglio di direzione delibera a maggioranza; nel caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Art. 15) - Il Consiglio di direzione elegge nel suo seno, a maggioranza semplice (ed a scrutinio segreto, se un membro lo richiede), un Vice-Presidente che assiste il Presidente nello svolgimento del suo mandato; al Vice-Presidente può essere conferita una procura speciale per l'espletamento di mansioni rientranti nella sua competenza.

Il Consiglio di direzione elegge un Segretario Generale e uno o più Segretari Aggiunti dei quali uno svolge anche le mansioni di tesoriere.

C) CONSIGLIO SCIENTIFICO

Art. 16) - L'Assemblea generale ordinaria elegge il Consiglio scientifico.

Il Consiglio scientifico è composto per una parte da sei membri eletti secondo le modalità previste dall'art. 11 per il Consiglio di direzione,

e per la restante parte da nove Direttori scientifici eletti dalle
Sezioni regionali in conformità dell'art. 22 del presente Statuto.

Nessun Paese può avere più di due rappresentanti in seno al Consiglio
scientifico. Un membro del Consiglio scientifico non può fare parte
del Consiglio di direzione, se non in caso di numero insufficiente di
candidature.

Il Consiglio scientifico:


- esprime un parere vincolante sul tema e l'organizzazione dei
convegni decisi o patrocinati dall'Unione; nonché su ogni convenzione
di ricerca o di consulenza stipulata dall'Unione;
- coordina le ricerche e lo sviluppo di attività scientifiche in comune;
- decide circa l'attribuzione, a nome dell'Unione, di premi o il
riconoscimento di titoli scientifici;
- stabilisce e cura l'esecuzione delle iniziative in ordine alla pubblica-
zione di lavori scientifici.

Art. 17) - Per il proprio funzionamento e per l'attuazione del
coordinamento delle ricerche, il Consiglio scientifico dispone di un
proprio fondo, assegnato a tal fine dall'Assemblea generale.

Il rendiconto contabile di questo fondo costituisce l'oggetto di una
relazione presentata dal Presidente del Consiglio scientifico all'As-
semblea generale ordinaria.

Art. 18) - Il Consiglio scientifico elegge nel suo seno a maggioranza
semplice (e a scrutinio segreto, qualora un membro lo richieda), un
Presidente ed un Vice-Presidente.

Il Vice-Presidente del Consiglio scientifico può ricevere incarico dal



Presidente in ordine a tutte le materie di sua competenza e, in caso di assenza, lo sostituisce in tutte le funzioni. Il Presidente del Consiglio scientifico presiede tutte le riunioni. Le votazioni del Consiglio scientifico avvengono a maggioranza semplice dei membri presenti. Il Consiglio stesso può decidere di adottare la procedura per corrispondenza, ad eccezione del caso dell'elezione del Presidente e del Vice-Presidente.

D) PRESIDENTE DELL'UNIONE E GIUNTA ESECUTIVA

Art. 19) L'Assemblea generale ordinaria elegge il Presidente dell'Unione.

Il mandato del Presidente dell'Unione ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile per una volta.

Art. 20) - Il Presidente rappresenta l'Unione in tutte le circostanze e occasioni ed è legittimato a stipulare negozi giuridici in nome di essa.

Il Presidente presiede l'Assemblea generale, presiede le sedute del Consiglio di direzione, assiste alle riunioni del Consiglio scientifico e prende parte a tutte le votazioni in seno a questi organi, anche se non è membro eletto.

Art. 21) - Il Presidente dell'Unione, il Vice-Presidente e il Presidente del Consiglio scientifico formano la Giunta Esecutiva dell'Unione, alla quale il Consiglio di direzione e il Consiglio scientifico possono, con apposita delibera, delegare una parte delle proprie competenze per il compimento di singoli atti o di categorie di atti.

Questo incarico alla Giunta esecutiva può essere deliberato con un voto a maggioranza semplice anche per corrispondenza, secondo la

natura delle questioni, ora dai membri del Consiglio di direzione, ora dai membri del Consiglio scientifico.

IV - SEZIONI LOCALI E REGIONALI

Art. 22) - L'Unione Mondiale si articola in Sezioni regionali, corrispondenti alle seguenti zone geografiche:

- Africa Sahariana
- Africa Sub-Sahariana
- America del Nord
- America Centrale e Caraibi
- America del Sud
- Europa
- Medio Oriente
- Estremo Oriente
- Oceania

Art. 23) - L'appartenenza ad una Sezione regionale è automatica per ogni membro dell'Unione: essa si basa sul luogo dell'esercizio principale dell'attività universitaria o di ricerca.

Qualora una Sezione regionale decida, allo scopo di finanziare la propria attività, di stabilire il versamento di una quota sociale, essa non potrà superare la misura di un decimo dell'ammontare della quota sociale versata all'Unione.

Art. 24) - Ogni Sezione regionale elegge un Consiglio di cinque membri, di diverse nazionalità. I membri del Consiglio designano a maggioranza il Direttore scientifico.

Il Consiglio ed il Direttore sono incaricati di promuovere, coordinare



e controllare le attività specifiche della relativa zona geografica.

Al Consiglio compete in particolare, ai sensi dell'art. 1 del presente Statuto, di raccogliere tutte le informazioni giuridiche (legislative, giurisprudenziali e dottrinarie) e di promuovere ogni inchiesta relativa alla formazione e alla applicazione del diritto agrario, rurale e agro-alimentare.

Esso si assume l'onere dell'organizzazione di ogni tipo di riunioni scientifiche, previo accordo con il Consiglio direttivo ed il Consiglio scientifico.

Art. 25) - Il Consiglio di direzione ed il Consiglio scientifico ricevono due volte all'anno (febbraio - settembre), un rapporto sull'attività di ogni sezione regionale.

V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 26) I membri fondatori dell'Unione Mondiale degli Agraristi Universitari che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, svolgono le funzioni di gestione, organizzazione e di iniziativa devolute al Consiglio di direzione ed al Consiglio scientifico fino alla prima Assemblea generale dell'Unione, ed alla relativa costituzione degli organi sociali.

Essi designano fra di loro un Presidente ed un Vice-Presidente fondatori, che esercitano le funzioni devolute rispettivamente al Presidente e al Vice-Presidente dell'Unione e un Segretario Generale, nonchè un responsabile scientifico, che svolge le funzioni attribuite al Consiglio scientifico.

Art. 27) - I membri fondatori dell'Unione sottopongono per l'approva

zione la loro gestione nel corso della prima assemblea generale dell'Unione, da convocare entro un triennio dall'atto costitutivo dell'Unione.

VI

Art. 28) - Per quanto non contemplato nel presente Statuto e circa le modalità interpretative del medesimo, si rinvia alle disposizioni previste dal Codice Civile italiano.

F.to Prof. Alfredo Massart

" Prof. Ngarimaden Houdeingar

" Prof. Luigi Costato

" Prof. Jacques David

" Prof. Antonio Carrozza

" Guillermo Vazquiz Alfano

" Agustin Luna Serrano

" Prof. Ricardo Zeledon Zeledon

" Louis Alain Joseph Lorvellec

" Dott. Francesco Gambini Notaro

==°==°==

Copia conforme all'originale cui concorda, consta di n° 15 pagine, rilasciata per uso dell'Associazione.

Pisa, li 16 giugno 1988

